

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 18 del 13 febbraio 2026

Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla

Ricorrente: Fortes

Sport: Calcio maschile a 7- Categoria Ragazzi

Gara: S. Martino – Fortes disputata il giorno 1.2.26

Provvedimento impugnato: C.U. n. 18 del 4 febbraio 2026

La società Fortes ha promosso ricorso avverso il provvedimento del Giudice di prima istanza che, con proprio C.U. n° 18 del 4.2.26, ha comminato 3 giornate di squalifica al giocatore Seydi Abdoulaye in quanto *“espulso per doppia ammonizione, all'atto del provvedimento rivolgeva un applauso ironico all'indirizzo del DDG ritardando deliberatamente la propria uscita dal terreno di gioco”*.

A sostegno del proprio ricorso la società non contesta l'accaduto ma la sola entità della squalifica, ritenuta eccessiva, tenuto anche conto dell'età del giocatore coinvolto.

La presente Commissione, all'esito delle osservazioni rese dal DDG nel corso della svolta istruttoria, non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Risulta infatti dagli atti ufficiali che il comportamento del giocatore abbia assunto aspetti provocatori e ironici nei confronti del DDG, tali da costringere quest'ultimo, dopo un primo cartellino giallo, ad estrarne un secondo immediatamente dopo, atteggiamenti che hanno accompagnato anche la sua uscita dal campo, tanto da costringere i suoi stessi compagni di squadra ad intervenire per far sì che vi ponesse fine.

Né a giustificare una simile condotta può valere l'età del giocatore coinvolto che, per le espressioni utilizzate e l'atteggiamento mostrato sia al momento dell'espulsione che successivamente, dimostrava al contrario di avere assoluta consapevolezza del suo comportamento nei confronti del DDG.

Condotta che non si è limitata ad una semplice azione istintiva fine a sé stessa ma che ha portato al superamento di quel limite che ogni tesserato dovrebbe mantenere nei rapporti con il DDG.

Si ritiene pertanto che la squalifica irrogata dal Giudice di prima istanza (squalifica di tre gare, di cui una in ragione della doppia ammonizione) sia del tutto congrua.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. rigetta il ricorso presentato dalla società Fortes
2. dispone l'addebito della tassa reclamo.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 16 febbraio 2026